

FAQ AL 30/11/2021

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO ALL’INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI A PERSONE DESTINATARIE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SAI) CATEGORIA MINORI – UOMINI GESTITI DALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE PER CONTO DEI COMUNI SOCI. CIG N. 89467557C8.

QUESITO 1

Si chiede conferma che, in caso di partecipazione in ATI orizzontale costituenda, il requisito di capacità tecnico-professionale (€ 800.000/annui in servizi di accoglienza residenziale per soggetti migranti richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale) debba essere posseduto complessivamente dall’ATI e contestualmente in misura maggioritaria dalla mandataria. Ovvero che non sia necessario che sia la mandataria sia la/e mandante/i abbiano ciascuno svolto almeno € 800.000/annui in servizi di accoglienza residenziale per soggetti migranti richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

RISPOSTA 1

Si conferma che, in caso di partecipazione in ATI orizzontale costituenda, il requisito di capacità tecnico-professionale debba essere posseduto complessivamente dall’ATI e contestualmente in misura maggioritaria dalla mandataria, così come indicato a pag. 13 (paragrafo INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE) del Disciplinare di gara. Pertanto, **non** è necessario che sia la mandataria sia la/e mandante/i abbiano ciascuno svolto almeno € 800.000/annui in servizi di accoglienza residenziale per soggetti migranti richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

QUESITO 2

Si chiede se in caso di partecipazione come consorzio di cooperative ex art. 45 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, la domanda di partecipazione debba essere presentata solo dal Consorzio oppure anche dalle cooperative consorziate indicate come esecutrici.

RISPOSTA 2

In caso di partecipazione come consorzio di cooperative ex art. 45 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, la domanda di partecipazione deve essere presentata solo dal Consorzio, così come indicato a pag. 20 del Disciplinare di gara (par. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE / DICHIARAZIONI INTEGRATIVE).

QUESITO 3

Si chiede se la dichiarazione di disponibilità delle unità immobiliari e l'autorizzazione al funzionamento vadano caricate nella busta amministrativa o in quella tecnica.

RISPOSTA 3

Si comunica che l’operatore economico:

- in sede di compilazione della domanda di partecipazione dovrà attestare la disponibilità o l’impegno, in caso di aggiudicazione, a disporre delle unità immobiliari;
- all’interno dell’offerta tecnica, dovrà inserire la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e, se previsto, l’autorizzazione al funzionamento.

Si precisa, altresì, che tale documentazione **non sarà oggetto di valutazione tecnica** per la Commissione, poiché trattasi di documenti relativi ad un requisito di esecuzione del contratto (vale a dire che non potrà essere prevista una esclusione laddove l’operatore non alleggi all’offerta tecnica tale documentazione).



QUESITO 4

In relazione all'art. 19 del Capitolato di gara a titolo "Subappalto" laddove riporta "è fatto divieto di cedere o subappaltare le prestazioni principali dell'appalto (Attività di accoglienza, come descritta nel presente capitolato), identificate dal codice CPV-85311000-2", si chiede se le attività secondarie di mediazione interculturale e interpretariato, di supervisione all'equipe e supporto psicologico agli utenti possono essere affidate ad altro soggetto.

RISPOSTA 4

Si fa presente che per l'appalto in oggetto non sono previste prestazioni secondarie: tutte le prestazioni oggetto del presente appalto sono riconducibili all'unico CPV di riferimento (85311000-2 servizi di assistenza sociale con alloggio) e, come tali, sono da considerarsi prestazioni principali e non subappaltabili.

Ciò premesso, con riferimento alle attività di mediazione interculturale e interpretariato, di supervisione all'equipe e supporto psicologico agli utenti, queste, seppur non subappaltabili, possono comunque essere affidate ad altro soggetto a condizione che il relativo importo non superi, singolarmente, i 100.000,00 euro o comunque il 2% dell'importo delle prestazioni affidate (art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). Inoltre, si ricorda che, ai sensi dell'art. 105, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non si configurano come attività affidate in subappalto, per le loro specificità, alcune categorie di forniture o servizi, quali ad esempio:

- l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante (art. 105, comma 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto (art. 105, comma 3 lett. c-bis) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).